

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 26/09/2013

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/35473-la-tortura-nel-diritto-svizzero>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La tortura nel Diritto Svizzero

LA TORTURA NEL DIRITTO SVIZZERO

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Introduzione

Sotto il profilo definitorio, non sorgono particolari difficoltà nel definire, in maniera pertinente, il concetto di tortura. A livello generale e senza ulteriori sottili specificazioni, torturare significa infliggere pene corporali e/o psicologiche ad un essere umano. E' particolarmente grave e diffusa la pratica della tortura da parte di apparati politico-militari, i quali agiscono, solitamente, in modo clandestino e riservato, al fine di evitare eventuali ripugnanze collettive. Anche a livello dottrinario, HÜHN (2004) , nella letteratura criminologica germanofona, parla di << *metodi disumani a scopo investigativo* >>. Dalle Ricerche filologiche di MÜLLER (1914) ed ENNEN (1970), emerge che il lemma << *Folter* >> [tortura] è utilizzato, nella Heimat germanofona, sin dal 1390 o, perlomeno, dal 1406. Nel III Secolo d.C., il Diritto Romano parlava ampiamente e senza troppi scrupoli della tortura durante gli interrogatori degli indagati. La prima condanna legislativa delle pene corporali e mentali per fini giudiziari risale alla Convenzione di Ginevra del 1949. Assai simile è il disappunto di AMNESTY INTERNATIONAL (1976), che parla di << *sistematiche e volontarie comminazioni di dolori fisici acuti contro un essere umano per forzare la sua volontà* >>. In modo acuto e pertinente, LANGBEIN (1977) ha introdotto il neologismo << *gerichtlich Folter* >> [tortura giudiziaria], detta, alla maniera anglofona, << *judicial torture* >>. Similmente, la Convenzione ONU del 1984 parla di << *trattamenti crudeli e disumani* >> per ottenere, da una persona sospettata, informazioni e confessioni o per intimidire o punire un condannato.

Dal punto di vista storico, la Criminologia antica consentiva l' utilizzo ordinario della tortura, come dimostra la civiltà ellenico-romana. Aristotele reputava leciti i maltrattamenti verso gli schiavi, anche per fini civilistici. Il primo divieto di tale barbarie è provenuto dal Cristianesimo, nel 1252, attraverso la Bolla << *Ad extirpanda* >> di Papa Innocenzo IV. Molto illuminata risulta pure la *Constitutio criminalis Carolina* del 1532, ma il primo deciso e netto rifiuto metodologico è stato pronunciato da Cesare Beccaria in << *Dei delitti e delle pene* >> nel 1774. A livello formale, la tortura venne codicisticamente proibita, almeno sotto il riguardo teorico, in Prussia nel 1754, in Olanda nel 1798 ed in Spagna nel 1808. Tuttavia, nella Prassi quotidiana, le violenze fisiche per fini confessori sono tutt' altro che scomparse, specialmente nei contesti bellici extra-europei. In ogni caso, si pensi al regime nazista del Novecento, i trattamenti fisici disumani su inquisiti, reclusi ed avversari bellici tendono ad essere nascosti alla popolazione, per evitare di stimolare disappunto e reazioni contrarie. La Criminologia occidentale contemporanea, a differenza di quanto accadeva in passato, non consente alcuna forma di tortura, nemmeno in casi estremi e senza alcuna distinzione tra circostanze gravi o circostanze non gravi. Purtroppo, dopo gli attentati filo-islamici dell' 11 Settembre 2001, l' opinione pubblica statunitense percepisce le violenze contro i prigionieri alla stregua di un male necessario, finalizzato alla distruzione delle cellule militari legate ad Al-Qaida . Si tratta di una deriva populistica preoccupante e non fruttuosa nel lungo periodo.

2. La Legge Federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura (20/03/2009)

Dal 2002, in Svizzera, è operante una Commissione, di rango federale, contro la tortura. A dire il vero, le competenze fattuali di tale Istituzione sono retoriche e scontate. Infatti, almeno a livello teorico, la Commissione reca la potestà, più che scontata ed ovvia, di ispezionare i Penitenziari elvetici, di emettere raccomandazioni per la prevenzione dei trattamenti disumani e di formulare proposte *de jure condendo*. Inoltre, la L.F. 20/03/2009 prevede la stesura di un Resoconto pubblico annuale sulla situazione dell' esecuzione penitenziaria Svizzera. Il tutto in collaborazione

con il Comitato europeo per la prevenzione della tortura. In realtà, a livello fattuale, l' Art. 2 L.F. 20/03/2009 è privo di cogenza concreta e reitera la vacuità retorica e sterile di certi Protocolli internazionalistici non muniti di autentiche potestà sanzionatorie.

L' Art. 3 L.F. 20/03/2009 offre una lodevole definizione autentica dell' espressione costituzionale occidentale << *privazione della libertà* >>, la quale, a prescindere dallo specifico contesto territoriale, strumentale e normativo, consiste in << *qualsiasi forma di detenzione o incarcerazione ... o collocamento di una persona in uno stabilimento pubblico o privato, dal quale essa non è autorizzata ad uscire liberamente* >>. Trattasi di un valido parametro ermeneutico assai utile al fine di distinguere tra privazione legittima della libertà personale e, all' opposto, sequestro di persona.

La Commissione svizzera per la prevenzione della tortura consta di 12 membri , muniti di serie e provate competenze scientifiche nel campo della Medicina, della Psichiatria, del Diritto e, in special modo, del Diritto Penitenziario (Art. 6 commi 1 e 2 L.F. 20/03/2009). I componenti della Commissione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due volte al massimo (Art. 6 comma 3 L.F. 20/03/2009). I commissari sono proposti dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia nonché dal Dipartimento federale degli Affari Esteri (Art. 6 comma 1 L.F. 20/03/2009). La Commissione in parola ha accesso, con immediatezza e senza preavviso, a qualunque Penitenziario svizzero (Art. 8 comma 2 L.F. 20/03/2009). Essa può liberamente consultare ogni tipo di documentazione afferente agli individui reclusi. In particolar modo, i commissari, senza testimoni, direttamente o per il tramite di un interprete, possono intrattenersi con ogni persona privata della libertà o con qualsiasi altra persona che possa fornire informazioni utili (Art. 8 comma 3 L.F. 20/03/2009).

Le regole elvetiche in materia di privacy non debbono ostacolare le attività d' inchiesta della Commissione svizzera per la prevenzione della tortura (Art. 10 L.F. 20/03/2009). Similmente, il segreto d' ufficio (Art. 320 StGB) ed il segreto professionale (Art. 321 StGB) non possono e non debbono intralciare le funzioni di tutela della Commissione. In casi urgenti, decide il Presidente della Commissione medesima (Art. 11 L.F. 20/03/2009). Anche in questo caso, il criterio sostanziale prevale sul criterio formale, come penalisticamente normale e strutturalmente prevedibile in un contesto altamente delicato come quello del Diritto Penitenziario.

A livello patrimoniale, la Commissione svizzera per la prevenzione della tortura è interamente finanziata a cura del Consiglio Federale (Art. 12 L.F. 20/03/2009). In tutta franchezza, la L.F. 20/03/2009 rimane apprezzabile sotto il solo profilo della *ratio* garantistica e democratico-sociale. Tuttavia, le funzioni empiriche della Commissione rimangono più simboliche che cogenti. In Svizzera, la tutela autentica e quotidiana dei reclusi e degli internati è affidata alla buona volontà degli Operatori e della Magistratura. La L.F. 20/03/2009 appare come un ossequio formalistico e pleonastico nei confronti delle Dichiarazioni internazionali ratificate dalla Confederazione.

3. La Convenzione europea per la prevenzione della tortura (vigente, per la Svizzera, dallo 01/02/1989)

Gli Artt. 1, 2 e 3 della Convenzione europea per la prevenzione della tortura hanno istituito un Comitato, che svolge, anch' esso liberamente e senza preavviso, i propri sopralluoghi nei Penitenziari degli Stati ratificanti, compresa la Confederazione Elvetica a decorrere dallo 01/02/1989.

La composizione ed il funzionamento del Comitato sono tali da garantire indipendenza ed imparzialità nella tutela degli individui ristretti (comma 4 Art. 4 Convenzione). Il Comitato anti-tortura si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti contraenti (comma 1 Art. 4 Convenzione). Ai rappresentanti dell' Istituzione in parola è richiesta << *alta moralità... e competenza in materia dei diritti dell' uomo* >> (comma 2 Art. 4 Convenzione). Gli appartenenti al Comitato sono eletti dal Consiglio d' Europa (comma 1 Art. 5 Convenzione). Anzi, il Consiglio d' Europa, del quale fa parte anche la Svizzera, reca pieno potere in tema di elezione e/o decadenza dei rappresentanti del Comitato e della propria Segreteria (comma 3 Art. 6 Convenzione). Di

solito, i membri del Comitato sono eletti per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili soltanto per due volte (comma 3 Art. 5 Convenzione). Più dettagliatamente, il Capitolo II della Convenzione europea per la prevenzione della tortura indica Norme complesse e molto precise affinché i consiglieri mantengano la loro carica per un periodo solitamente ed auspicabilmente non superiore ad un biennio. La *ratio* di questa disciplina consiste nell' evitare, per quanto possibile, eventuali connivenze, collusioni ed atti di corruzione. Il Comitato delibera sempre in forma di Camera di Consiglio, con una maggioranza pari al 50 % + 1 degli aventi diritto di voto (comma 1 Art. 6 Convenzione).

Il Capitolo III della Convenzione (Artt. dal 7 al 14) massimizza le potestà di vigilanza del Comitato. Esso organizza sopralluoghi o visite periodiche, con o senza preavviso (Art. 7 Convenzione). Lo Stato ratificante, compresa dunque la Svizzera dal 1989, deve fornire al Comitato anti-tortura tutte le agevolazioni che si rendono indispensabili, come l' accesso senza limitazioni al territorio nazionale, l' accesso senza esclusioni ai Penitenziari, la facoltà di ispezionare tutte le Carceri senza intralci e la dazione di ogni altra informazione, orale o scritta, resa necessaria dalle circostanze del sopralluogo (commi 1 e 2 Art. 8 Convenzione). Il Comitato può intrattenersi senza testimoni con le persone private della libertà e con qualsiasi persona reputata idonea per fornire informazioni utili (commi 3 e 4 Art. 8 Convenzione). Qualora siano riscontrati maltrattamenti e/o problemi di salute per un/a ristretto/a, il Comitato chiede senza indugio il trasferimento in altro luogo a beneficio della Parte Lesa (Artt. 9 e 10 Convenzione). Ogni ispezione viene relazionata nei minimi dettagli all' attenzione del Consiglio d' Europa e, contestualmente, dello Stato responsabile del << *trattamento crudele o disumano* >> (Artt. 11 e 12 Convenzione). I luoghi che sono visitati effettivamente e regolarmente dalla Croce Rossa esulano dalla precettività della Convenzione in esame, al fine di evitare inutili ridondanze potestative (comma 3 Art. 17 Convenzione).

A titolo accessorio, nell' addenda finale, è specificato che:

1. la Convenzione europea per la prevenzione della tortura può essere ratificata (come, in concreto, è avvenuto) anche da Stati non appartenenti al Consiglio d' Europa
2. i componenti del Comitato ed i relativi bagagli sono sottoposti alle regole dell' immunità diplomatica, tranne nel caso di illeciti o comportamenti *in jure privatorum*
3. i componenti del Comitato beneficiano del Passaporto diplomatico
4. nessuno scritto, telefonata o altro carteggio dei componenti del Comitato possono essere sottoposti a perquisizione, registrazione, sequestro o censura

4. Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (New York 1984 – vigente per la Svizzera dal 26/06/1987)

A differenza di altri Testi di Normazione internazionale, la Parte I della Convenzione in esame è tutt' altro che retorica e priva di concreta cogenza. Infatti, l' Art. 1 offre una mirabile e nitida definizione giuridica autentica del lemma << *tortura* >>, che designa << *qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate* >>.

Anche l' Art. 2 della Convenzione risulta assai utile al fine di precisare e circostanziare le nozioni codicistico-militari di << *codardia* >>, << *diserzione* >> e, soprattutto, << *declino d' ubbidienza* >>. Ovverosia, nessuna circostanza, nemmeno lo stato di guerra o gravi disordini civili costituiscono una causa di giustificazione della tortura. Anzi, l' ordine di un superiore o di un'

autorità pubblica non può essere invocato in giustificazione della tortura.

Salvo il caso dei crimini contro l'umanità, ogni Stato ratificante la Convenzione reca il dovere tassativo di perseguire il reo di tortura e, contestualmente, di proteggere la Parte Lesa (Art. 5 Convenzione). La Nazione ratificante provvede alla messa in detenzione del responsabile nel più breve tempo possibile e, se necessario, ne assicura l' estradizione (Art. 6 Convenzione). Purtroppo, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, l' estradizione non è automatica (Art. 8 Convenzione), pur se << *gli Stati Parte si accordano l' assistenza giudiziaria più vasta possibile*>> (Art. 9 Convenzione). Gli Stati firmatari si impegnano affinché la tortura sia esclusa dai metodi d' interrogatorio e dal trattamento carcerario (Art. 11 Convenzione). In particolar modo, le dichiarazioni ottenute con l' uso della tortura sono processualisticamente e meta-geograficamente inutilizzabili (Art. 15 Convenzione).

La Parte II della Convenzione descrive le funzioni di un apposito Comitato contro la tortura, direttamente dipendente dall' ONU. Tale Comitato è composto da 10 esperti in materia di tutela dei diritti dell' uomo. In realtà, il Comitato, ampiamente e dettagliatamente descritto negli Artt. dal 17 al 24 della Convenzione reca poteri d' inchiesta scarsi e meramente consultivi. Si tratta di declamazioni retoriche prive di fondamento giuridico. Gli Artt. dal 17 al 24 della Convenzione manifestano una patina burocratica ripetitiva ed ai limiti della impraticabilità fattuale. A livello definitorio, la Convenzione in esame risulta molto utile. A livello risolutivo, non sono proposte valide misure per il contrasto della tortura verso i dissidenti ed i reclusi.

5. Il divieto di tortura a livello internazionalistico (Germania, Cile, Austria, Francia, Israele, Italia, Spagna, U.S.A., Irak , Egitto)

Dal punto di vista meta-geografico, la Civil Law occidentale manifesta una decisa condanna giuridica nei confronti della tortura, tanto corporale quanto psicologica. L' Art. 5 della Convenzione ONU sui Diritti dell' Uomo e l' Art. 3 della CEDU vietano, con lemmi quasi identici, ogni trattamento << *inumano e degradante* >> per ottenere confessioni, informazioni o dichiarazioni di consenso. Analoga posizione normativa è assunta da altri Protocolli internazionali dell' UE, nonché dal Patto ONU sui Diritti civili e politici e dalla Convenzione contro la tortura della Nazioni Unite.

• Germania

Il divieto di tortura, nel Diritto tedesco, rinviene giuridificazione, anzitutto, a livello costituzionale federale, ma anche nell' Art. 357 StGB e nell' Art. 136a StPO. Molti storici del Diritto in mala fede hanno tentato di attribuire alla Chiesa romana la responsabilità dell' uso della tortura, allorquando, viceversa, il Magistero ha da sempre esternato uno sfavore morale e legislativo nei confronti dei maltrattamenti fisici su inquisiti, interrogati, dissidenti e prigionieri. Anzi, le critiche più aspre contro la tortura sono provenute da Giuristi e Teologi cristiani, come Juan Luis Vives (1522), Johannes Grevius (1624), Jakob Schaller (1657), Christian Thomasius (1705) e Friedrich Spee (1631). Nel mondo germanofono, il Regno di Prussia, nel 1740, fu il primo Ordinamento a proibire ogni forma di pena corporale (WREDE 1898 ; HELBING 1910). Malaugurevolmente, i progressi storico-giuridici delle Regioni germaniche sono stati disattesi durante la dittatura nazista (EGGESTEIN & SCHIRMER , 1987). Anche nella DDR, sino al 1989, la tortura dei dissidenti era ampiamente praticata su disposizione delle Autorità filo-sovietiche (FRICKE 1989)

• Cile (1973 – 1988)

In data 11/09/1973, la brutale dittatura del Generale Augusto Pinochet rovesciò la Repubblica democratica, per quanto criticabile, guidata dal Presidente socialista Salvador Allende. E' noto e indubitabile l' uso sistematico della tortura da parte dei militari responsabili del golpe. La

maggior parte delle vittime, dopo essere stata narcotizzata, era gettata in pieno oceano e tutt' oggi risulta tristemente << *desaparecida* >>. Si calcola che, in 17 anni, i torturati scomparsi siano stati circa 27.000. Assai raccapriccianti sono i resoconti dettagliati degli abusi sui genitali femminili. Anche le donne, infatti, venivano tormentate, violentate, sottoposte ad elettroshock , anestetizzate e poi gettate in mare semi-coscienti.

- **Austria**

Sotto il profilo normativo, in Austria vige l' assoluto divieto di praticare torture o pressioni psicologiche. La Normazione, a tal proposito, è assai simile a quella degli altri Ordinamenti dell' UE. E' famoso il *leading-case Bakary* , risalente al 2006. Per sei anni, tale psicopatico praticava supplizi alle proprie vittime in una stanza- lager

- **Francia**

Amnesty International, nel corso degli ultimi 14 anni, ha rilevato circa 30 casi certi di abusi violenti da parte della Polizia francese. In 5 casi è stato registrato un eccesso non proporzionato nell' uso di armi da fuoco, mentre in altri 5 casi si è verificato, in circostanze ambigue, il decesso durante lo stato di fermo. Nel 2012, i casi di abuso sono stati ben 18.

Nel Novembre del 1991, Ahmed Selmouni, olandese oriundo del Marocco, venne picchiato selvaggiamente nel Presidio di Polizia di Bobigny, ove era stato condotto per spaccio di droga. Selmouni, nel 1992, venne condannato a 15 anni di reclusione, ridotti a 13. Dopo quattro anni di Processo, nel 1996, il marocchino in parola, grazie alla Commissione UE per i Diritti dell' Uomo, riuscì a far condannare lo Stato francese per le torture subite in caserma e per la non terzietà ed imparzialità dimostrata dai Magistrati giudicanti. La Pubblica Amministrazione francese venne condannata a ben 600.000 Franchi (93.500 euro) di pena pecuniaria.

- **Israele**

Nell' Ottobre del 2011, è stato pubblicato un preoccupante resoconto predisposto dal Comitato Pubblico israeliano contro la tortura e dall' Associazione medica *Physicians for Human Right*. Sono emersi numerosi casi, tutt' altro che episodici, di atti di tortura da parte del Personale carcerario. Basti pensare che, nel solo 2007, risultano suppliziati più di 100 reclusi palestinesi (AMNESTY INTERNATIONAL 1999).

- **Italia**

Molti fatti di cronaca giudiziaria risultano assai eloquenti al fine di descrivere il qualunque razzista di una parte delle Istituzioni italiane. P.e., il 22 Giugno 2005, con grande stupore per tutta la Comunità Internazionale, sono stati coattivamente rimpatriati, 45 uomini di origine libica, nonostante essi avessero denunciato, in modo credibile, il manifesto pericolo di essere nuovamente torturati in Patria. Si trattò di una grave violazione della CEDU.

Del resto, i Penitenziari italiani, a causa di una pessima edilizia, si trasformano quotidianamente in luoghi di tortura istituzionalizzata, come dimostrano i frequenti suicidi da parte di detenuti. E' sufficiente pensare agli abusi della Polizia nel Carcere di Bolzaneto durante il drammatico G8 di Genova nel 2001. A livello di opinione pubblica, in Italia, non manca chi, in casi estremi, sarebbe favorevole alla legalizzazione della tortura. La pseudo-cultura medio-bassa italiana è intrisa di giustizialismo ed il garantismo, anche a livello carcerario, viene percepito come una graziosa concessione eventuale e per nulla cogente.

- **Spagna**

Il periodo di massima e sistematica diffusione della tortura, nella Spagna del Novecento, si è registrato durante il regime dittatoriale di Francisco Franco, sino alla sua morte nel 1975. Ogni opinione dissenziente era atrocemente punita con orribili e dolorose sevizie corporali. Migliaia erano le esecuzioni sommarie nelle caserme e nelle carceri.

Purtroppo, ancor più che nei casi della Francia e dell' Italia, i Penitenziari spagnoli, secondo i censimenti di Amnesty International, sono luoghi ove i maltrattamenti psico-fisici non risultano totalmente estirpati, soprattutto nei confronti dei reclusi appartenenti all' ETA basca. Questi ultimi, infatti, sovente vengono malmenati e mantenuti per mesi in stato di isolamento assoluto (*prisión incomunicada*) (cfr. con Art. 41 bis O.P. italiano). Tra il 1995 ed il 2002, si sono verificati, nei luoghi di reclusione iberici, circa 320 abusi simili alla tortura. Molti dei maltrattamenti sono risultati

a sfondo razziale (AMNESTY INTERNATIONAL, 1999).

- **U.S.A.**

Dopo gli attentati alle Torri Gemelle di New York (11 Settembre 2001), gli USA si sono resi protagonisti di una << guerra contro il terrore >> senza scrupoli e senza troppe remore. La tortura nei confronti degli indiziati o dei rei di atti terroristici costituisce una Prassi ordinaria, come dimostrano i 1.400 iracheni reclusi in prigioni segrete ed i 1.100 soggetti torturati nel Penitenziario di Guantanamo (McCOY, 2005). Contravvenendo alla Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra, George W Bush, unitamente a Donald Rumsfeld, ordinarono personalmente, nel 2002, di iniziare a praticare la tortura nei confronti degli estremisti islamici reclusi a Guantanamo. Per ora, l' opinione pubblica internazionale ha avuto notizia soltanto di una minima parte dei maltrattamenti psico-fisici posti in essere sino al 2007. La tortura è stata ampiamente utilizzata anche nel Penitenziario di Abu Ghuraib. Nella base aerea statunitense di Bagram, in Afghanistan, si sono verificati casi di decesso cagionati dalle sevizie corporali ricevute. I summenzionati scandali hanno costretto il Senato americano ad istituire un' apposita Commissione d' inchiesta, insediatasi il 28/09/2006. E' emerso che la pratica della tortura era legittimata dai superiori, pur di ottenere dai prigionieri confessioni, informazioni e dichiarazioni.

- **Irak**

Durante il regime di Saddam Hussein, la tortura costituiva una pratica ordinaria (BEAUMONT 2005). Di solito, le donne non venivano sottoposte ai maltrattamenti, che erano riservati agli oppositori politici maschi ed ai mussulmani di fede sciita. Lo scrittore dissidente Latif Yahya ha minuziosamente descritto, in un memoriale, le varie tipologie di abusi corporali. Si tratta di particolari macabri e ripugnanti. Saddam aveva costituito delle apposite prigioni segrete nelle quali esistevano camere di tortura molto ben attrezzate e scoperte dopo l' intervento militare guidato dalla coalizione anglo-americana.

- **Egitto**

In Egitto, la tortura dei reclusi è la norma. Amnesty International ha rilevato che, nella maggior parte dei casi, i supplizi recano al decesso. A Nadim, vicino al Cairo, si sono registrati 40 morti per tortura dal Giugno 2004 al Giugno 2005. Svariati dissidenti politici hanno documentato fotograficamente migliaia di casi di violenze nei Penitenziari egiziani

B I B L I O G R A F I A

AMNESTY INTERNATIONAL, *Bericht über die Folter*, Fischer Verlag, Frankfurt a.M., 1976
eadem *Jahresbericht und besetzte Gebiete*, Amnesty International, 1999

BEAUMONT, *Revealed: grim world of new Iraqi torture camps*, The Observer, 3 Juli 2005

EGGESTEIN & SCHIRMER, *Verwaltung im Nationalsozialismus*. Verlag für Ausbildung und Studium in der Elefanten Press, Berlin, 1987

ENNEN, *Quellen zur Geschichte der Stadt Köln, Band 6*, Aalen, Scientia Verlag, 1970 (Neudruck der Ausgabe Köln, 1879)

FRICKE, *Die DDR-Staatssicherheit. Entwicklung, Strukturen und Aktionsfelder*, Köln, 1989

HELBING, *Die Tortur. Geschichte der Folter im Kriminalverfahren aller Völker und Zeiten*, 2 Bde., Ndr. d. Ausg. Gross-Lichterfelde-Ost 1910, Augsburg, 1999

HÜHN, *Unmenschlichste Art der Erkenntnisgewinnung. Leserbrief von Matthias Hühn zum Leitartikel " Das für der Folter " (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 19. Mai 2004), in Frankfurter Allgemeine Zeitung 2. Juni 2004, Hannover, 2004*

LANGBEIN, *Torture and the Law of Proof. Europe and England in the Ancien Régime*, Chicago / London, University of Chicago Press, 1977

McCOY, *Foltern und Foltern lassen. 50 Jahre Folterforschung und -praxis von CIA und US-Militär*, Zweitausendeins, Frankfurt a.M., 2005

MÜLLER, *Oberschwäbische Stadtrechte, Teil I: Die älteren Stadtrechte von Leutkirch und Isny*, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1914

WREDE, *Die Körperstrafen bei allen Völkern von den ältesten Zeiten bis ende (!) des neunzehnten Jahrhunderts. Kulturgeschichliche Studien*, Ndr. d. Ausg. 1898, Frankfurt a.M., 1970

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it

baiguera.a@hotmail.com